




COMUNE DI BAUCINA
PROVINCIA DI PALERMO




TEL. 0918202295
FAX. 0918202454

C.F. 86000790823

Regolamento Comunale

**Per la ripartizione del fondo di
incentivazione dell'attività professionale
svolta per l'Amministrazione dal
personale tecnico dipendente del Comune
di Baucina ai sensi dell'art.18 della L.R
07/2003**

- Approvato con atto di G.M. n. 38 del 21/04/2005
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 15/05/2005 al 15/05/2005
- Ripubblicato dal 17/05/2005 al 15/06/2005
- Divenuto esecutivo il 20/06/2005



COMUNE DI BAUCINA

REGOLAMENTO INERENTE I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA PER L'AMMINISTRAZIONE DAL PERSONALE TECNICO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BAUCINA (EX ART. 18 LEGGE 109/1994 COME RECEPITA IN SICILIA).

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione del fondo di incentivazione dell'attività professionale svolta dai dipendenti tecnici dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 18 della L.109/94, così come recepita dalla Regione Siciliana con leggi 7/2002 e 7/2003.
2. Il fondo di cui al comma precedente viene erogato nei confronti di tutto il personale, ad esclusione dei liberi professionisti o con diritto ad un onorario, incaricato dello svolgimento di attività professionale relativa ad ogni opera o lavoro (e relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione) normati dalla citata L.R. 7/2002 e ss. mm. ed ii., nonché nei confronti di quello incaricato della redazione di atti di pianificazione, comunque denominati.

Art. 2

Entità del fondo di incentivazione

1. Al fine di incentivare concretamente il personale tecnico, l'entità dell'incentivo da corrispondere resta fissato nella misura del 2,00%, ovvero l'1,5 % da distribuire effettivamente al personale e 0,5 % come quota per oneri riflessi.
2. Per la redazione di progetti urbanistici o atti di pianificazione comunque denominati e relative varianti (quali, ad esempio, piano regolatore generale, piano particolareggiato, piano di zona, piano per insediamenti produttivi, piani di lottizzazione, piano di recupero, piano di riqualificazione urbana, e comunque tutti i progetti urbanistici e atti di pianificazione che interessano un'area estesa almeno un ettaro e che comportino una modifica della vigente previsione di servizi, residenze e aree produttive) il fondo di incentivazione è pari al 30% dell'onorario derivante dalla corrispondente tariffa professionale.

Art. 3

Affidamento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi sarà predisposto dal Dirigente dell'Area Tecnica, sentito il R.U.P., utilizzando tutto il personale tecnico in organico nell'Amministrazione Comunale in servizio presso i settori tecnici dell'Area. Gli incarichi sono conferiti assicurando un criterio di rotazione nell'ambito delle professionalità presenti.
2. Con l'atto di affidamento dell'incarico sarà assegnato il tempo di espletamento della progettazione, da determinare secondo criteri di congruità e comunque tenendo conto dell'effettivo carico di lavoro già assegnato al personale dipendente e delle esigenze dell'Amministrazione. Con il suddetto atto sarà individuato il Coordinatore del Gruppo di

progettazione e saranno inoltre precisate le funzioni e le responsabilità di ciascuno dei soggetti incaricati, in particolare per quanto attiene alla sottoscrizione dei vari elaborati e documenti e per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che avranno l'onere della validazione del progetto.

Art. 4

Destinazione del fondo

1. Nell'ambito delle attività elencate al 1° comma del precedente art. 2, ai fini della distribuzione del fondo vengono individuate le seguenti figure professionali:
 - a) Responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
 - b) Progettista/i e relativi collaboratori;
 - c) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 - d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) Direttore dei lavori, Incaricati della contabilità, Ispettori di cantiere o soggetti comunque coinvolti nell'attività di direzione lavori;
 - f) Personale dipendente, preferibilmente ingegnere o architetto, eventualmente nominato a supporto del R.U.P..
2. Il fondo di incentivazione, di cui al precedente art. 2, sarà erogato secondo i criteri e le modalità specificate più avanti, al personale avente diritto che svolga almeno una delle prestazioni di cui al comma precedente.
3. Le aliquote di fondo d'incentivazione, determinate secondo i criteri specificati più avanti, corrispondenti a prestazioni svolte dal personale esterno e/o non avente diritto all'incentivo costituiscono economie, con destinazione vincolata per le necessità o per il potenziamento degli uffici tecnici.

Art. 5

Ripartizione del fondo per opere o lavori

1. La somma, determinata con i criteri di cui all'art. 2, comma 1, è ripartita tra il personale di cui al comma 1 dell'art. 4 in base a quanto segue:

a) Responsabile Unico del Procedimento:	25%
b) Incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori:	28%
c) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:	4%
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:	5%
e) Incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori:	22%
f) Eventuale supporto del R.U.P.:	16%
2. Nell'ambito della percentuale di cui al punto b, il 2% resta destinato al Coordinatore del Gruppo e la restante parte (26%) al rimanente personale.
3. Considerato che per lavori di importo superiore a €1.000.000,00 gli incarichi di collaudo devono essere affidati all'esterno, e che per importi inferiori l'Amministrazione, per scelta discrezionale, può comunque affidare gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico a liberi professionisti, la relativa aliquota non viene qui prevista.
4. Nel caso in cui si dovesse, comunque, procedere all'interno dei suddetti incarichi, i dipendenti incaricati dei collaudi avranno facoltà di rifiutare il medesimo incarico; in caso di accettazione sarà corrisposta l'aliquota del 5% da prelevare tramite riduzione proporzionale dalle precedenti voci d) ed e), di cui al precedente comma 1. In caso di affidamento all'interno del collaudo statico ed all'esterno del collaudo tecnico-amministrativo o viceversa, l'aliquota di incentivo sopra prevista sarà interamente attribuita al professionista dipendente; nel caso in cui i due collaudatori siano entrambi dipendenti, la ripartizione tra i due Collaudatori dell'aliquota del 5%

sarà fissata in via equitativa dal R.U.P., in funzione dell'effettiva prestazione da svolgere (entità delle strutture, eventuale presenza di riserve dell'impresa, etc.).

5. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda al D.L. il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, sarà erogata per tale prestazione un'aliquota pari al 3%, sempre da prelevare tramite riduzione proporzionale dalle stesse voci d) ed e), di cui al precedente comma 1.
6. In caso di affidamento di incarichi in corso d'opera, si applicheranno le norme previste dall'art. 28 della L. 109/1994 come recepita con L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.
7. L'aliquota di cui al punto c) del comma 1, è addizionata a quella di cui al punto b), del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n° 494 e successive modificazioni, sia sostituito ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio 1994 n°109 e successive modificazioni.
8. Gli importi del fondo d'incentivazione, di cui al precedente art. 2, saranno erogati al personale avente diritto che svolga almeno una delle prestazioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), secondo i seguenti criteri:


Responsabile unico del procedimento:	Fase progettuale.....40%
	Fase di affidamento.....10%
	Fase d'esecuzione.....50%
Incaricati della progettazione:	Progetto Preliminare.....20%
	Progetto Definitivo.....40%
	Progetto Esecutivo.....40%
Coordinatore sicurezza fase progettazione:	Fase progettuale esecutiva.....100%
Coordinatore sicurezza fase esecuzione:	Fase d'esecuzione dell'opera....100%
Direzione dei lavori, misura e contabilità:	Fase d'esecuzione dell'opera....100%
Supporto al R.U.P.:	Fase progettuale.....40%
	Fase di affidamento.....10%
	Fase d'esecuzione.....50%

Art. 6

Norme sulla ripartizione dell'incentivo

1. Con la determinazione dirigenziale con cui il Dirigente dell'Area Tecnica conferisce l'incarico, sentito il R.U.P., viene fissata la ripartizione dell'incentivo al personale sulla base della tipologia di progetto, della responsabilità attribuita, dell'impegno richiesto per i vari profili professionali impegnati e ad ogni altra circostanza che possa comunque influire sulla determinazione dell'aliquota dell'incentivo.
2. Qualora il dipendente incaricato non completi l'intera prestazione professionale prevista dal presente regolamento o non riesca a svolgerla (perché ad esempio, l'Organo esecutivo con propria deliberazione decide di pervenire all'appalto dell'opera sulla base del solo progetto preliminare o definitivo), l'aliquota di incentivo spettante verrà correlata alla prestazione effettivamente svolta, determinata in via equitativa secondo criteri di congruità.

Art. 7



Aspetti finanziari

1. Contestualmente al provvedimento di affidamento di tutti gli incarichi di cui al presente regolamento, sarà assunto l'impegno di spesa per la costituzione del fondo di incentivazione, prevedendo altresì lo stanziamento supplementare, rispetto all'incentivo da erogare, per gli oneri riflessi.
2. In analogia a quanto sancito dal 1° comma dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, le prestazioni affidate al personale saranno svolte a seguito dell'avvenuta comunicazione contenente gli estremi dell'impegno di spesa e della relativa attestazione di copertura finanziaria.

Art. 8

Liquidazione del fondo

1. La liquidazione del fondo di incentivazione dell'attività di progettazione avverrà entro i termini di legge a seguito dell'acquisizione del parere tecnico in ciascuna delle fasi di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) o a seguito dell'approvazione dell'atto di pianificazione sulla scorta di apposita determinazione dirigenziale redatta dal Dirigente dell'Area Tecnica, su proposta del Responsabile unico del Procedimento.
2. Le aliquote di incentivo attribuito a ciascuna delle fasi di progettazione, sono le seguenti:
 - a) Progettazione preliminare: 20%
 - b) Progettazione definitiva: 40%
 - c) Progettazione esecutiva: 40%
3. Sul fondo di incentivazione afferente tutte le prestazioni svolte in fase di esecuzione dei lavori sarà liquidato, a richiesta, acconto proporzionale all'avanzamento dei lavori su scaglioni pari al 25% del medesimo avanzamento. Il saldo su tali prestazioni sarà liquidato dopo il collaudo e comunque entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, sulla scorta di apposita determinazione dirigenziale redatta dal competente Dirigente dell'area Tecnica, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.
4. Le somme per la prestazione di collaudo definitivo o di certificazione della regolare esecuzione saranno liquidate entro i termini di legge dal momento del rilascio del relativo certificato.
5. Per quanto attiene agli atti di pianificazione comunque denominati, l'incentivo sarà corrisposto a seguito della redazione di apposita parcella professionale da parte del Dirigente dell'Area tecnica; in caso di contestazioni, potrà essere acquisito il parere di congruità da parte dei competenti Ordini professionali.
6. La determinazione dirigenziale del competente Dirigente sarà trasmessa alla Ragioneria Generale che provvederà al pagamento delle somme dovute nell'ambito della prima retribuzione utile dei dipendenti interessati nel rispetto delle norme e del vigente regolamento di contabilità. Copia della stessa determinazione dirigenziale sarà inviata per conoscenza al Dirigente dell'Area Tecnica.

Art. 9

Retribuzione di risultato e compenso incentivazione attività professionale

1. Al personale Dirigente tecnico sono corrisposti integralmente sia i compensi d'incentivazione spettanti per l'attività professionale sia la retribuzione di risultato dovuta a seguito della valutazione annuale dei risultati e della qualità delle prestazioni rese, in considerazione del fatto che per i suddetti Dirigenti l'esercizio dell'attività professionale va comunque a sovrapporsi a quella di Direzione di Uffici o Servizi o a quella di Coordinamento di Settori.

Art. 10

Norme transitorie e finali

I criteri di ripartizione del fondo di incentivazione dell'attività professionale svolta dai dipendenti tecnici dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 18 della L.109/94, così come recepita dalla Regione Siciliana con leggi 7/2002 e 7/2003 avranno efficacia dalla data di sottoscrizione definitiva della presente proposta di regolamento in sede di delegazione trattante, mentre il regolamento entrerà in vigore a seguito di ratifica da parte del Consiglio Comunale; l'entrata in vigore dello stesso revoca e sostituisce ogni precedente criterio sulla ripartizione di fondi di incentivazione.

Le norme del presente regolamento si applicano anche alle attività relative ad opere o lavori i cui progetti alla data di entrata in vigore del presente testo, non risultano ancora approvati o finanziati.

Nel caso di attività relative ad opere o lavori i cui progetti esecutivi, alla data di entrata in vigore del presente testo risultassero già approvati, si procederà secondo le seguenti norme:

- a) progetti approvati e finanziati con entità dell'incentivo conforme, per l'erogazione si applicano le norme del presente regolamento;
- b) progetti approvati e/o approvati e finanziati con incentivo di entità inferiore a quella prevista nel presente regolamento e non ancora erogato: si applicheranno, comunque, le norme del presente regolamento all'incentivo disponibile, provvedendo nel corso di svolgimento dell'appalto a rimodulare il quadro economico, incrementando adeguatamente l'incentivo;
- c) progetti approvati e finanziati con incentivo di entità inferiore a quella prevista nel presente regolamento e già erogato in tutto o in parte: ove possibile si provvederà, mediante rimodulazione del quadro economico, ad adeguare l'incentivo all'entità prevista nel presente regolamento; la somma disponibile sarà interamente corrisposta alle figure aventi diritto che non lo hanno percepito ripartendola in quota proporzionale alle percentuali previste nel presente regolamento.

La risoluzione di eventuali questioni applicative del presente testo viene demandata alla conferenza costituita dal Dirigente dell'Area Tecnica, dal Direttore Generale e dai rappresentanti dell'area tecnica (RSU e segreterie sindacali). Detta conferenza sarà convocata e presieduta dal Dirigente dell'Area Tecnica.

Resta comunque salvo il diritto del Professionista dipendente di richiedere l'onorario professionale, se ed in quanto dovuto, per le prestazioni rese ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (per esempio, prestazioni di Collaudatore e di Ingegnere Capo, rese in vigenza della L.R. 21/85 e s.m.i.).

Si procederà alla verifica ed all'eventuale modifica del presente accordo a richiesta di una delle parti interessate, dopo un periodo di almeno dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Si dà atto che il R.U.P. possa motivatamente chiedere la sostituzione dei propri collaboratori, laddove l'attività prestata in seno al gruppo ne ravvisasse l'inadeguatezza.

Il Proponente
(Arch. Angela Lascari)